

inserire una clausola del seguente tenore: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo n. 299/2011. Il medesimo soggetto assicura, altresì, al CIPE flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999»;

nelle «Premesse» dell'allegato K occorre stralciare la seguente previsione: «Ci si riserva inoltre la possibilità di sottoporre all'approvazione del concedente eventuali ulteriori interventi dettati da specifiche, e al momento imprevedibili, condizioni intervenute nel corso del presente quinquennio regolatorio».

Tali conclusioni sono, tra l'altro, legate all'esigenza di coerenza con precedenti pareri resi dal NARS nn. 5, 8 e 9 del 2014, in occasione dei quali il nucleo ha ritenuto che il WACC dovesse essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di presentazione del piano al CIPE.

Tuttavia, il NARS ritiene che vada tenuto conto dell'intervento di fattori esogeni ed in particolare che è stato definito con apposito decreto e protocollo d'intesa il calmieramento delle tariffe all'1,5% con effetto pluriennale, il quale ha avuto incidenza sulle clausole contrattuali e sui ricavi previsti dal PEF, nonché dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso, pari a oltre due anni nel caso di specie, tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF al CIPE da parte del concedente. Il NARS rappresenta, dunque, al CIPE l'opportunità di rimettere al Ministero concedente lo svolgimento di tutti gli approfondimenti di competenza circa l'impatto di tali fattori, temperando la tutela della finanza pubblica, la salvaguardia dell'utenza e la realizzazione degli investimenti previsti. Resta salva, quindi, la possibilità per il Ministero concedente di far pervenire, prima dell'esame in CIPE, proposte integrative.

17A05283

DELIBERA 3 marzo 2017.

**Parere sullo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 3 marzo 2010 tra ANAS S.p.a. e la Società Autocamionale della Cisa p.A. e aggiornamento del piano economico finanziario.** (Delibera n. 23/2017).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, siano sottoposti al parere del comitato interministeriale per la programmazione economica, sentito il NARS istituito con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996) e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 26, (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/2010) con la quale questo comitato ha valutato favorevolmente, lo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.a. e la Società Autocamionale della Cisa p.A. sottoscritta il 3 marzo 2010 ed approvata ai sensi dell'art. 2, comma 202, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, (legge finanziaria 2010);

Vista la proposta di cui alla nota 17 giugno 2016, n. 24049, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo comitato dell'esame dello schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 3 marzo 2010 tra ANAS S.p.a. e la Società Autocamionale della Cisa p.A., dell'aggiornamento del relativo piano economico finanziario (PEF) e del piano finanziario regolatorio (PFR) e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 27 luglio 2016, n. 29499, con la quale il MIT ha integrato la documentazione trasmessa;

Acquisito, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del citato decreto-legge, n. 201/2011, il parere del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) 12 luglio 2016, n. 9;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare, che:

la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2031;

il periodo regolatorio è scaduto il 30 settembre 2013 e che in data 27 settembre 2013, la società concessionaria ha presentato una prima proposta di aggiornamento del PEF;

il 30 dicembre 2014 è intervenuto un protocollo d'intesa tra il MIT e la società concessionaria, con il quale è stato stabilito, in via provvisoria, un incremento tariffario per il 2015 pari all'1,5%;

con nota 3 marzo 2015, n. 2010, il MIT ha richiesto alla società concessionaria, di predisporre una versione aggiornata di PEF, che sviluppasse «un piano degli investimenti compatibile con l'attuale scadenza naturale della concessione presentando, altresì, un adeguamento tariffario contenuto nella misura del 1,5% per anno» e che la società concessionaria ha trasmesso al MIT, in data 8 giugno 2015, una versione aggiornata di PEF tenendo conto, nel rispetto dell'indifferenza finanziaria, del recupero del minor incremento tariffario assentito per il 2015;


il PEF prevede nel periodo regolatorio investimenti per circa 364 milioni di euro;

risultano più rilevanti, in termini di importo, i seguenti interventi: completamento dell'autostrada tra Parma (A1) e Nogarole Rocca (A22) il 1° lotto da Fontevivo (FR) all'autostazione Treccasali - Terre Verdiane ed opere accessorie e, nell'ambito della tratta Parma - La Spezia lavori di consolidamento, con adeguamento alle normative vigenti, di strutture, ponti, viadotti, gallerie; adeguamento degli impianti di illuminazione, ventilazione ed antincendio nelle gallerie;

con nota 27 luglio 2016, n. 29499, il MIT ha comunicato che nel PEF proposto non era stato inserito, per mero errore materiale, l'investimento relativo alla viabilità di adduzione casello di Parma ovest - variante alla SP 357 R in prossimità dell'abitato di Noceto, di importo pari a circa 15 milioni di euro;

l'arco temporale del PEF è pari a 18 anni (2014-2031);

il tasso di congrua remunerazione, determinato con i criteri del «costo medio ponderato del capitale» (WACC), è stimato in 9,50%;



è intervenuto un significativo lasso di tempo tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF a questo comitato da parte dei MIT;

lo straordinario andamento dei tassi d'interesse BTP a 10 anni, avvenuta tra il 2011 e il 2016 con discesa da oltre il 7% a poco più dell'1%, influenza il cosiddetto tasso «risk free», incluso nel calcolo del WACC;

il calmieramento delle tariffe all'1,5% ha un'incidenza diretta sui ricavi previsti dal PEF;

Considerato che il NARS con il summenzionato parere n. 9/2016, si è pronunciato favorevolmente, con osservazioni e raccomandazioni, in merito all'atto aggiuntivo e relativi allegati;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 10 agosto 2016, n. 3939, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nella seduta del comitato in questione, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella delibera;

Considerato che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha espressamente evidenziato nella seduta del 10 agosto 2016 la necessità di tenere conto degli effetti sul WACC dell'andamento dei tassi di interesse e applicare criteri omogenei ai PEF delle concessioni autostradali esaminati tutti nella stessa seduta;

Considerato che questo comitato ha ritenuto di condividere le indicazioni del suddetto Ministro e l'analisi del NARS, adottandole con il proprio parere espresso il 10 agosto 2016 e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota DIPE dell'11 novembre 2016, n. 5134;

Vista la comunicazione resa a questo comitato in merito alla richiesta della Corte dei conti, formulata con nota n. 273 del 3 gennaio 2017, di formalizzare sotto forma di «deliberazioni» i pareri espressi da questo stesso comitato nella seduta del 10 agosto 2016;

Considerato che questo comitato prende atto della comunicazione e ritiene che tale formalizzazione debba avvenire senza modificare il contenuto di tali pareri e adottando la numerazione progressiva dell'anno corrente, con esclusione dei pareri riferiti ad atti approvati con legge successivamente al 10 agosto 2016;

Vista la nota 3 marzo 2017, n. 1068, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministri e sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, è formulato parere favorevole in ordine allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica sottoscritta il 3 marzo 2010 tra ANAS S.p.a. e la Società Autocamionale della Cisa p.a. e sul relativo PEF e PFR, nei termini di cui in premessa con le raccomandazioni del NARS di cui al capitolo 4 del citato parere n. 9/2016 che qui si intende riportato e che costituisce parte integrante del parere espresso dal comitato interministeriale per la programmazione economica, fatte salve le osservazioni che seguono.


Questo comitato, valutate le considerazioni espresse dal NARS nell'ambito del citato parere n. 9/2016:

ritiene, in coerenza con quanto stabilito da questo comitato in precedenti casi analoghi, che il costo medio ponderato del capitale (WACC) debba essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di presentazione del piano a questo comitato piuttosto che antecedenti alla presentazione al MIT;

ritiene tuttavia opportuno raccomandare al MIT di valutare, nell'ambito del quadro regolatorio vigente, soluzioni che contemperino in modo ragionevole gli effetti del calo dei tassi di interesse sul WACC con l'esigenza di assicurare la sostenibilità dei PEF delle concessioni autostradali anche mediante l'applicazione di una componente aggiuntiva al WACC stesso, da individuarsi in sede di approvazione da parte del MIT di concerto con il MEF, sulla base di criteri articolati ed applicati omogeneamente al fine di controbilanciare un calo eccessivo del suddetto WACC, (ad esempio, il volume degli investimenti previsti nel periodo regolatorio, l'incidenza del debito sulla struttura finanziaria della concessione, il livello tariffario applicato agli utilizzatori);

raccomanda, come richiesto dal MIT, l'inserimento nell'atto aggiuntivo alla convenzione unica, senza variazioni del PEF, della fase progettuale della viabilità di adduzione casello di Parma ovest- variante alla SP 357 R in prossimità dell'abitato di Noceto, a carico della società concessionaria;

raccomanda, infine, di inserire la seguente clausola nell'atto aggiuntivo: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresì, a questo comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144».



Questo comitato invita il MIT ad assicurare la conservazione della documentazione riguardante l'oggetto del presente parere, nonché a verificare, prima di procedere alla redazione del decreto di approvazione dell'Atto aggiuntivo, che la stesura tenga conto delle raccomandazioni formulate nel parere di questo comitato, motivando debitamente gli eventuali scostamenti.

Roma, 3 marzo 2017

*Il Presidente:* GENTILONI SILVERI

*Il Segretario:* LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 954

RACCOMANDAZIONI DEL NARS CONTENUTE NEL CAPITOLO 4 DEL PARERE N. 9 IN DATA 12 LUGLIO 2016, RELATIVO ALLO SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE UNICA SOTTOSCRITTA IL 3 MARZO 2010 TRA ANAS S.P.A. E LA SOCIETÀ AUTOCAMIONALE DELLA CISA p.A.

Sotto il profilo economico-finanziario:

WACC deve essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di presentazione del piano al comitato interministeriale per la programmazione economica;

le aliquote fiscali devono essere aggicinate alla normativa vigente;

Ministero di settore deve motivare l'attribuzione del valore di 200 bps al concessionario per la stima del costo del debito (i.e. *Kd*) del WACC, così come previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 27/2013;

il parametro dell'inflazione per le annualità 2016-2018 deve essere adeguato alla variazione media dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (indice *NIC*) più recentemente rilevata e pubblicata dall'ISTAT con riferimento ai periodi 1° luglio e 30 giugno antecedente alla data di presentazione della richiesta di variazione tariffaria ovvero con riferimento al periodo 1° luglio 2014 e 30 giugno 2015;

i Ministeri competenti in sede di riconoscimento dell'adeguamento tariffario annuale dovranno verificare l'adeguamento del valore dell'inflazione reale sopra definita all'ultima rilevazione dell'ISTAT precedente alla variazione tariffaria;

il Ministero istruttore deve motivare le variazioni ai fini regolatori;

il Ministero istruttore deve specificare se gli investimenti considerati siano eleggibili per la remunerazione attraverso il parametro *K* e fornire specifico elenco: se del caso, il Ministero istruttore dovrà provvedere alla verifica della determinazione del parametro *K*;

il Ministero istruttore deve specificare la determinazione del saldo delle poste figurative;

il Ministero di settore deve indicare i motivi che hanno causato una riprogrammazione in avanti degli impegni di spesa dell'investimento relativa al 1° lotto Fortteviso (PR) - Terre Verdiane del Corridoio Ti.Bre. e se l'inerzia, sia assimilabile a «cause del terzo e/o forza maggiore», in considerazione del fatto che rischio di costruzione è posto a carico del concessionario a partire dall'approvazione del progetto definitivo, in coerenza con la delibera comitato interministeriale per la programmazione economica 39/2007.

gli importi delle opere e i cronoprogrammi indicati rispettivamente nell'allegato K e M devono essere allineati a quelli presenti nel Piano economico finanziario;

sarebbe, inoltre, opportuno:

e stralciare dall'allegato K il riferimento: «Ci si riserva inoltre la possibilità di sottoporre all'approvazione del Concedente eventuali ulteriori interventi dettati da specifiche, e al momento imprevedibili, condizioni intervenute nel corso del presente quinquennio regolatorio».

nell'ambito degli investimenti di cui all'art. 2 lettera *m*) «lavori di consolidamento, con adeguamento alle normative vigenti, di strutture, ponti, viadotti, gallerie; adeguamento degli impianti di illuminazione, ventilazione ed antincendio nelle gallerie», per un importo pari a circa 64 milioni di euro è opportuno indicare puntualmente gli interventi, specificando le opere d'arte (viadotti, ponti e gallerie) e le chilometriche ove si vuole intervenire;

esplicitare quale sia il valore nonché l'utilizzo del fondo di accantonamento di cui all'allegato P.

Date le prescrizioni sopra individuate, il Ministero di settore dovrà provvedere all'adeguamento della dinamica tariffaria, perseguendo anche le finalità di un contenimento della medesima nei limiti dell'inflazione programmata, come peraltro proposto dal Ministero di settore medesimo, evitando ove possibile l'incremento del valore di subentro.

Ciò detto, con riferimento allo schema di atto aggiuntivo, si esprimono le seguenti peculiari prescrizioni:

stralciare i commi 1 e 2 dell'art. 3: conseguentemente, il comma 3 diviene il comma 1 del medesimo art. 3;

all'art. 4.1, sostituire il comma 11.3 dallo stesso introdotto nella convenzione unica, con il seguente: «In sede di aggiornamento del piano economico finanziario, che avverrà entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regolatorio di cui alla delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 27 del 21 marzo 2013, si terrà conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terze; il Ministero di settore dovrà verificare la convenienza della previsione di cui all'art. 8 dell'atto aggiuntivo, relativo alla «Rinuncia al pontenzioso»;

all'art. 11 dell'atto aggiuntivo, sostituire le parole «nel decreto legislativo n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni» con le seguenti: «nella normativa nazionale di rango primario»;

occorre inserire una clausola del seguente tenore: «Il soggetto aggiudicatore dell'opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto legislativo n. 299/2011. Il medesimo soggetto assicura, altresì, ai Comitato interministeriale per la programmazione economica flussi costanti di informazioni Coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999».

Tali conclusioni sono, tra l'altro, legate all'esigenza di coerenza con precedenti pareri resi dal NARS nn. 5, 8 e 9 del 2014, in occasione dei quali il nucleo ha ritenuto che il WACC dovesse essere aggiornato tenendo conto di un tasso risk free con riferimento alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark negli ultimi dodici mesi antecedenti la data di presentazione del piano al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Tuttavia, il NARS ritiene che vada tenuto conto dell'intervento di fattori esogeni ed in particolare che è stato definito con apposito decreto e protocollo d'intesa il calmieramento delle tariffe all'1,5% con effetto pluriennale, il quale ha avuto incidenza sulle clausole contrattuali e sui ricavi previsti dal PEF, nonché dell'apprezzabile lasso di tempo trascorso, pari a oltre due anni nel caso di specie, tra la scadenza del periodo regolatorio e la presentazione del nuovo PEF al Comitato interministeriale per la programmazione economica da parte del Concedente. Il NARS rappresenta, dunque, al Comitato interministeriale per la programmazione economica l'opportunità di rimettere al Ministero concedente lo svolgimento di tutti gli approfondimenti di competenza circa l'impatto di tali fattori, contemperando la tutela della finanza pubblica, la salvaguardia dell'utenza e la realizzazione degli investimenti previsti. Resta salva, quindi, la possibilità per il Ministero concedente di far pervenire, prima dell'esame in Comitato interministeriale per la programmazione economica, proposte integrative.

17A05284

